



IL RETTORE

- VISTO:** lo Statuto della Scuola Superiore Sant'Anna, approvato con D.D. n. 770 del 9 dicembre 2011 e pubblicato sulla G.U. n. 301 del 28 dicembre 2011;
- VISTO:** il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.D. n. 24 del 25.01.2013;
- VISTO:** il Regolamento delle attività formative, emanato con D.D. n. 306 del 17.07.2012 ed in particolare l'art. 16 "Soggiorni fuori sede" che prevede l'attribuzione di contributi economici per le attività formative svolte fuori sede da allievi ordinari;
- VISTA:** la proposta presentata dal Rappresentante degli allievi in seno al Senato accademico, deliberata dall'Assemblea degli Allievi ordinari nella riunione dell'8 aprile 2013 ed approvata dai Presidi delle due Classi accademiche;
- VISTO:** l'art. 30, comma 2 del vigente Regolamento generale;
- VISTO:** il DR. n. 27 del 30 gennaio 2012;

D E C R E T A

- Art. 1** Per le attività formative svolte fuori sede dagli allievi ordinari, purché siano ritenute meritevoli e coerenti con il piano di studi e l'andamento del percorso formativo di ciascuno allievo, sono attribuiti dei contributi economici, integrativi del contributo didattico, determinati secondo i criteri e le modalità riportate in dettaglio nell'**Allegato 1** "Criteri per l'attribuzione di contributi per soggiorni fuori sede".
- Art. 2** I criteri sono definiti con l'obiettivo di valorizzare l'integrazione dell'esperienza formativa degli allievi con qualificate esperienze di formazione e di ricerca presso istituzioni italiane e straniere. L'articolazione dei contributi riportata nell'Allegato 1 mira ad un utilizzo efficace ed efficiente degli stanziamenti di bilancio finalizzati a tali attività formative operando una spiccata differenziazione che, alla luce delle esperienze degli anni precedenti, tiene conto di una serie di elementi di valutazione quali la tipologia dell'attività formativa, la durata e la destinazione, l'anno di corso e il complessivo percorso formativo di ciascun allievo, nonché il suo luogo di residenza. L'obiettivo finale è quello di un utilizzo razionale ed efficiente delle risorse assegnate che, mediante un'attenta programmazione, miri alla valorizzazione dei criteri di merito, gratuità e pari opportunità propri della Scuola.
- Art. 3** La partecipazione ad attività formative fuori sede deve essere autorizzata dal tutor di ciascun allievo e dal Preside della Classe accademica competente che valutano nel merito ciascuna richiesta, tenuto conto della coerenza con il piano di studi e l'andamento del percorso formativo dell'allievo. L'autorizzazione vale ed è indispensabile ai fini della copertura assicurativa che la Scuola garantisce agli allievi per l'intera durata dei corsi ordinari mediante apposita polizza cumulativa contro gli infortuni che possono sopraggiungere durante lo svolgimento delle attività autorizzate.
- Art. 4** Le richieste di autorizzazione per le attività ed i contributi di cui all'art.1 (predisposte in base ad un'apposita modulistica disponibile sulla rete intranet) devono essere presentate ai Servizi di Supporto alla Formazione Allievi, complete della documentazione necessaria e corredate dall'autorizzazione del



IL RETTORE

tutor, in tempo utile per l'attivazione delle procedure di autorizzazione da parte del Preside e di erogazione dei contributi.

- Art. 5** La richiesta, indirizzata al Preside della Classe di afferenza, deve indicare il luogo, in Italia o all'estero, ove si intende svolgere l'attività, la durata di permanenza fuori sede e una breve descrizione contenente le motivazioni e la coerenza con il percorso formativo. Al momento della richiesta gli allievi sono tenuti a dichiarare l'eventuale beneficio di contributi/borse aggiuntivi o compensi di varia natura erogati dalla struttura ospitante o da enti esterni, ovvero da docenti su fondi di ricerca.
- Art. 6** Nel caso di attività formative con durata superiore ad un mese, i contributi per soggiorni fuori sede sono erogati in due rate, di cui una pari al 80% del contributo totale spettante entro le prime due settimane del soggiorno (previo ricevimento dell'attestazione dell'arrivo dell'allievo presso la struttura ospitante) e una a conclusione del soggiorno pari al 20% dell'importo totale spettante, successivamente alla presentazione dell'apposita documentazione o dichiarazione attestante l'effettuazione dell'attività fuori sede, comprensiva della documentazione di viaggio originale, a mero titolo di attestazione dell'attività svolta.
- Art. 7** I contributi per i soggiorni fuori sede trovano imputazione sull'apposito stanziamento di bilancio definito annualmente in sede di approvazione del bilancio, mediante una programmazione che tiene conto della numerosità e composizione degli allievi ordinari. Essi hanno natura forfettaria ed omnicomprensiva e si configurano come un'integrazione al contributo didattico che la Scuola eroga trimestralmente agli allievi, conservandone la medesima natura fiscale di borsa esente.
- Art. 8** I criteri e le modalità riportati in dettaglio nell'Allegato 1 si applicano ai contributi per soggiorni fuori sede erogati a decorrere dal 1° gennaio 2013, a valere sull'esercizio finanziario 2013. Nel caso in cui, al termine dell'esercizio finanziario si registrassero dei residui, d'intesa con i rappresentanti degli allievi ordinari, i Presidi potranno proporre – nei limiti delle risorse residue - un'integrazione dei contributi già erogati tenuto conto delle spese effettivamente sostenute dagli allievi, mediante presentazione degli appositi giustificativi di spesa relativi ai costi effettivamente sostenuti per le spese di viaggio, alloggio e di iscrizione (se previste).

Allegati:

Allegato 1 - "Criteri per l'attribuzione di contributi per soggiorni fuori sede".

Pisa, 30 aprile 2013

IL PRORETTORE VICARIO

Prof. Pierdomenico Perata

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 22 del D.Lgs. 82/2005)